



Ministero dell'Istruzione



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"

Via Parma, 1 – 92019 Sciacca – Tel 092585103
www.liceofermisciacca.edu.it – cod. univoco UFESPD



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SEZIONE: "PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

"Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp S. Smith P.K., Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative, Erickson, Trento 1995).

La presenza sempre più pervasiva delle tecnologie digitali nella vita di tutti i giorni, così come negli ambienti scolastici, se da un lato ha offerto maggiori possibilità nelle pratiche quotidiane, comprese quelle didattiche, dall'altro ha fatto sì che le suddette azioni di bullismo possano essere messe in atto attraverso le diverse modalità di relazione offerte dalla rete Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum), e dagli strumenti informatici (smartphone, personal computer): in tal caso si parla di Cyberbullismo. Così recita l'Art. 1 comma 2 della Legge N. 71/2017: Per "cyberbullismo" si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Il cyberbullismo simile al bullismo, di cui ne condivide in parte la definizione, presenta caratteristiche proprie che lo rendono più pervasivo ed irrefrenabile. Se, infatti, il bullismo tradizionalmente era inteso come una forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che implicava il rapporto diretto tra bullo e vittima, nel cyberbullismo i confini sono molto più estesi e indefiniti perché viaggiano attraverso la rete internet. Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il continuo verificarsi di fenomeni di Cyberbullismo, tra i giovani e non solo, pone la società civile di fronte al difficile compito della messa in atto di tutte le strategie possibili per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni; a tale compito il mondo della scuola, in virtù della propria missione educativa, non può e non deve sottrarsi.

Premesso ciò, coerentemente con quanto indicato nelle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo del 2017, di seguito ampiamente riportate, il

CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale

VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

VISTA la legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

VISTO l’art. 1, comma 7 e 16 della Legge 107/2015;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento d’Istituto per la Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo

ART. 1 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Tutti gli studenti hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e sono tenuti al rispetto del prossimo, indipendentemente dalle differenze di cultura, di opinione e di personalità. Di conseguenza gli studenti devono assumere sempre atteggiamenti rispettosi nei confronti dei compagni e del personale scolastico (Docente e A.T.A.) sia in presenza che in rete. Quando comunicano attraverso la rete, devono fare attenzione ai contenuti ed evitare espressioni che possano offendere o ledere la dignità delle persone.

-

ART. 2 DEFINIZIONE DI BULLISMO

Con il termine bullismo vengono indicate tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un soggetto, definito “bullo”, o da parte di un gruppo nei confronti di un altro soggetto, percepito come più debole, la vittima. Parlando di bullismo non si fa riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Affinché si possa parlare di bullismo, si devono rilevare i seguenti requisiti:

- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata
- l’intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta;

- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'isolamento e/o l'incapacità della vittima a difendersi: la vittima è isolata e/o esclusa dal gruppo, ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

È possibile distinguere tra bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia).

ART. 3 DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Quando le azioni di bullismo si attuano attraverso le diverse modalità di relazione offerte dalla rete Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum), e dagli strumenti informatici (smartphone, personal computer) si parla di cyberbullismo.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene all'interno di un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- FLAMING: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.
- OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog
- IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- SEXTORTION: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro per cui la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- A. individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- B. coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- C. prevede incontri e/o corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- D. promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- E. prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- A. promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- B. coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- C. si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- A. promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- A. pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- B. favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- A. intraprende azioni congruenti rivolte agli studenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- B. valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI

- A. partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- B. sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- C. vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allarmarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- D. conoscono le misure di prevenzione e contrasto adottate dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- E. conoscono il codice di comportamento dello studente;

F. conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

7. GLI ALUNNI

- A. sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- B. non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati, registrazioni vocali, o in genere non possono usare dispositivi elettronici di alcun tipo se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. L'eventuale acquisizione di immagini, filmati e/o registrazioni vocali per finalità didattiche, previo consenso del docente, deve, comunque, avvenire sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

ART. 5 - PROCEDURE DA ADOTTARE NEI CASI IN CUI SI VERIFICHINO CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico.

2. RACCOLTA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Il Dirigente Scolastico informato dei fatti, in collaborazione con il Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo e con il/i Coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e, procede alla raccolta e all'analisi scrupolosa di tutte le informazioni e le prove documentali possibili in merito al/i fatto/i in questione. In questa fase verranno ascoltati tutti gli attori coinvolti direttamente. Chi ha rilevato e/o denunciato il fatto è tenuto a presentare una relazione dettagliata dell'accaduto. Se minori i soggetti in questione verranno ascoltati solo in presenza di chi ne esercita la potestà genitoriale;

3. AZIONI E PROVVEDIMENTI

Se i fatti vengono confermati e configurati come atti di bullismo o cyberbullismo si procede come di seguito:

- a. Il Dirigente Scolastico notifica all'alunno se maggiorenne o alla sua famiglia/ai soggetti che ne esercitano la patria potestà se minorene l'apertura del procedimento tramite una contestazione di addebito scritta;
- b. Convocazione straordinaria del/i Consiglio/i di classe coinvolto/i e/o del Consiglio d'Istituto;
- c. Scelta dell'opportuna sanzione da irrorare al bullo/cyberbullo relativamente alla gravità del fatto;
- d. Convocazione, tramite comunicazione scritta, della famiglia o dei soggetti che esercitano la patria potestà del bullo/cyberbullo minorene per la notifica della sanzione irrorata. In caso di studente maggiorenne si procederà alla convocazione dello stesso. Anche in quest'ultima circostanza la scuola si riserva di notificare alla famiglia la sanzione irrorata al figlio maggiorenne;
- e. in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni): segnalazione ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.)
- f. supporto al Bullo e la sua famiglia durante il percorso rieducativo. In presenza di recidiva da parte dello studente o di atteggiamenti ostativi da parte della famiglia del bullo che possano compromettere qualunque percorso educativo la Scuola procederà alla segnalazione degli stessi ai Servizi Sociali del Comune.
- g. Monitoraggio e valutazione del percorso rieducativo dello studente da parte del Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo;
- h. Supporto e protezione alla vittima;
- i. Supporto alla famiglia della vittima nell'affrontare la situazione mediante l'attivazione di tutte le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (educatori, sportello e supporto psicologico, etc...)

ART. 6 SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti di cui all'Art 2 e all'Art. 3, opportunamente accertati, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati adeguatamente. I provvedimenti disciplinari sono di competenza del Dirigente Scolastico del Consiglio di Classe e/o del Consiglio d'Istituto come sancito dall'art. 1 comma 6 del DPR 235/2007. Poiché il provvedimento disciplinare non ha uno scopo punitivo ma educativo ed inclusivo, in quanto si propone il recupero dello studente all'interno della comunità scolastica, è auspicabile convertire le sanzioni irrorate in attività a favore della comunità scolastica e/o riparatorie. Ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Quando i comportamenti negativi integrano figure di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla Scuola non sostituiscono eventuali sanzioni penali o civili. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

ART. 7 TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione; eventuale procedura	ORGANO competente a irrogare la sanzione	CONSEGUENZE della sanzione
1.A) L'alunno durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola usa in maniera scorretta device elettronici secondo quanto indicato all'Art. 4 comma 7 punto A del Presente Regolamento	Richiamo scritto sul registro elettronico visibile a studente e famiglia:	Docente dell'ora in cui si verifica l'infrazione	Voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d'Istituto per la valutazione del Comportamento.
1.B) In caso di reiterata infrazione (dopo il terzo richiamo scritto):	a) Nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia; b) Ritiro temporaneo del dispositivo elettronico privato di scheda SIM; c) l'alunno accompagnato da un collaboratore in servizio al piano di pertinenza deposita il dispositivo ritirato presso l'ufficio di	a) Il Docente dell'ora in cui si verifica l'infrazione;	Voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d'Istituto per la valutazione del Comportamento.

	presidenza della sede di appartenenza e lo ritira entro la fine delle ore di lezione; d) il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvede alla consegna del dispositivo in questione		
1.C) In caso di recidiva (infrazione reiterata dopo la nota disciplinare):	<p>a) annotazione negativa/grave sul registro elettronico visibile a studente e famiglia; b) Ritiro temporaneo del dispositivo elettronico privato di scheda SIM; c) l'alunno accompagnato da un collaboratore in servizio al piano di pertinenza deposita il dispositivo ritirato presso l'ufficio di presidenza della sede di appartenenza e lo ritira alla fine delle ore di lezione; d) notifica dell'infrazione al Dirigente scolastico e Ammonizione dell'alunno; f) convocazione della famiglia dell'alunno minorenni o dell'alunno stesso se maggiorenne presso l'ufficio di presidenza per la notifica della sanzione irrorata. In caso di alunno maggiorenne, la scuola si riserva di notificare alla famiglia, tramite comunicazione scritta, la sanzione irrorata al figlio.</p>	<p>a) Il Docente dell'ora in cui si verifica l'infrazione; d) il Dirigente scolastico sentito il docente coordinatore di classe o il docente che ha rilevato l'infrazione ed accertata la veridicità dell'infrazione; f) il Dirigente Scolastico che offre, alla famiglia dell'alunno se minorenne o all'alunno stesso se maggiorenne, la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività da svolgere in favore della comunità scolastica in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. In caso di alunno maggiorenne la scuola si riserva ugualmente di comunicare alla famiglia la conversione della sanzione opzionata dal figlio</p>	Voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d'Istituto per valutazione del Comportamento ed esclusione dalle visite guidate.
2. Acquisizione di immagini, registrazioni audio o video, attraverso	A) Accertamento dei fatti come indicato all'art. 5 del presente regolamento; B)	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, dei genitori, del DS e	Voto di condotta secondo le modalità indicate dal Regolamento di

<p>appositi dispositivi, effettuate all'interno della scuola senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici, e relativa diffusione su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., in violazione delle norme sulla privacy.</p>	<p>Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti; C) Eventuale sospensione dalle lezioni per periodi non superiori a 15 giorni. D) Comunicazione della sanzione irrorata come indicato all'art. 5 del presente regolamento.</p> <p>Per situazioni di cui alla legge 71/2017, nel caso di minori autori di atti di cyberbullismo, in assenza di querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale, viene fatta segnalazione al Questore al fine della procedura di ammonimento da parte dello Stesso con convocazione del minore insieme ad almeno un genitore (art. 7 legge 71/2017)</p>	<p>del Referente d'Istituto per il cyberbullismo.</p>	<p>Disciplina d'Istituto e/o nella griglia d'Istituto per valutazione del Comportamento. Esclusione da visite guidate e viaggio d'istruzione.</p>
<p>3. Atti di bullismo e cyberbullismo per cui si configura una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. (es. furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, e trattamento illecito di dati personali, minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione,</p>	<p>A) Accertamento dei fatti come indicato all'art. 5 del presente regolamento; B) Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti; C) Sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni o anche sino al termine dell'anno scolastico. Quest'ultima evenienza è prevista alle seguenti condizioni tutte</p>	<p>Consiglio d'Istituto con la partecipazione del Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo</p>	<p>Voto di condotta secondo le modalità indicate dal Regolamento di Disciplina d'Istituto e/o nella griglia d'Istituto per valutazione del Comportamento. Esclusione da visite e guidate e viaggio d'istruzione. In caso di allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, a seconda della gravità</p>

<p>violenza privata, delitti “sessuali”. Aggressioni fisiche e verbali tramite uso di termini offensivi gravemente lesivi della dignità altrui, registrate attraverso appositi dispositivi e diffuse a terzi, etc. – Cfr art 2 e 3. del presente regolamento)</p>	<p>congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;</p> <p>D) Comunicazione della sanzione irrorata come indicato all’art. 5 del presente regolamento.</p> <p>Per situazioni di cui alla legge 71/2017, nel caso di minori autori di atti di cyberbullismo, in assenza di querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale, viene fatta segnalazione al Questore al fine della procedura di ammonimento da parte dello Stesso con convocazione del minore insieme ad almeno un genitore (art. 7 legge 71/2017)</p>		<p>contestata, l’alunno potrebbe essere escluso dallo scrutinio finale o dall’Esame di Stato</p>
---	---	--	--

In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 4 comma 5 del D.P.R. 294/98, si stabilisce quanto di seguito:

- in caso di sanzioni che non prevedano l’allontanamento dalla scuola, lo studente potrà svolgere, al di fuori dell’orario di lezione, attività compensative, **come stabilito dal Regolamento d’Istituto** (riordino di laboratori, pulizia dei banchi o dei cortili, piccola manutenzione, sistemazione di

spazi, ausilio in attività di segreteria, ecc.) in favore della comunità scolastica in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Tali attività compensative verranno proposte alla famiglia dell'alunno minorenni o direttamente allo stesso se maggiorenne dall'organo che ha irrorato la sanzione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Se il Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo valuterà positivamente il percorso educativo alternativo svolto dall'alunno, l'organo che ha irrorato la sanzione disciplinare può decidere se far decadere totalmente o in parte le conseguenze della stessa.

- In caso di sospensione dalle lezioni per periodi compresi tra 1 e 15 giorni l'alunno dovrà effettuare attività compensative in favore della comunità scolastica, secondo l'orario settimanale delle lezioni, **come stabilito dal Regolamento d'Istituto**. In questo caso l'Organo che ha irrorato la sanzione disciplinare potrà considerare parzialmente decadute le conseguenze della stessa solo nella misura in cui il Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo abbia valutato positivamente il percorso educativo svolto dall'alunno.
- In caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. La riammissione in comunità dovrà essere preventivamente ed opportunamente valutata dal Consiglio d'Istituto sulla base della valutazione del Referente d'Istituto per il Bullismo e Cyberbullismo circa il percorso educativo svolto dall'alunno. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. (Art. 4 comma 10 del D.P.R. 294/98) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (Art. 4 comma 11 del D.P.R. 294/98)

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 nella seduta del 22/12/2020)